



STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- 1.1 Questo Statuto annulla tutti quelli precedenti dell'Associazione Ravennate Astrofili Rheyta costituitasi nel 1973. La sede e gli uffici dell'Associazione sono presso il Planetario di Ravenna in Viale Santi Baldini 4/a.
- 1.2 L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art.2.
- 1.3 La durata è illimitata.

Art. 2 - SCOPI E ATTIVITA'

- 2.1 L'Associazione si prefigge di riunire tutti coloro che si interessano di astronomia e scienze collegate, di praticare e diffondere la cultura astronomica e di compiere studi e ricerche.
- 2.2 Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di organizzare incontri, convegni, manifestazioni e qualsiasi altra iniziativa atta al raggiungimento degli scopi statutari.
- 2.3 Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

Art. 3 - SOCI

- 3.1 Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni.
- 3.2 Gli associati si distinguono in soci fondatori, onorari, ordinari.
 - Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo;
 - Sono soci onorari coloro, persone fisiche e non, che per la loro attività, per la frequentazione all'Associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
 - Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano regolarmente all'attività dell'Associazione e che concorrano alla realizzazione dei suoi scopi.
- 3.3 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
- 3.4 E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

- 4.1 L'ammissione a socio avviene tramite presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.
- 4.2 I soci sono tenuti a versare la quota associativa, il cui ammontare verrà stabilito annualmente dall'Assemblea.
- 4.3 La qualità di socio si perde per:

1. recesso
2. esclusione
3. decesso

il recesso deve essere comunicato in forma scritta.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 5.1 I soci sono obbligati:
- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa; tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.
- 5.2 I soci hanno diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.
- 5.3 I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
- 5.4 Il diritto-dovere di partecipare all'Assemblea ed il diritto di voto sono personali, non delegabili ad alcuno; l'associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di Assemblea ordinaria che approvi il bilancio. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni a qualsiasi categoria essi appartengano.

Art. 6 - RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

- 6.1 L'Associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:
- a) quote associative;
 - b) contributi di aderenti e di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) entrate derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività marginali e produttive di carattere commerciale o da iniziative promozionali.
- 6.2 Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto dello scioglimento.
- 6.3 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- 6.4 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.
- 6.5 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 7.1 Sono organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
- 7.2 Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate entro il limite stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - ASSEMBLEA

- 8.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno diritto/dovere di partecipare tutti i soci a qualsiasi categoria essi appartengano.
- 8.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
- a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) approva la relazione annuale ed il bilancio;
 - d) delibera su ogni altro oggetto che il presente Statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
 - e) stabilisce anno per anno la quota associativa;
 - f) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.
- 8.3 L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.
- 8.4 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 8.5 L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
- 8.6 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 8.7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, per le quali occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di parità non prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci fra i medesimi; essi rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili; possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
- 9.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; ove decada oltre la metà dei membri del

Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

- 9.3 Il Consiglio al suo interno attribuirà le seguenti cariche:
Presidente, Vice Presidente, Segretario.
- 9.4 Al Consiglio direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
c) deliberare sulle domande di nuove ammissioni;
d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.
- 9.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano; esso si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è in alcun modo ammessa la delega e nelle votazioni, in caso di parità, non prevale il voto del Presidente e la proposta sarà da intendersi respinta fatta salva la possibilità che la stessa sia ripresentata.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

- 10.1 Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione verso terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- 10.2 Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio nonché l'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione delle deliberazioni; compie tutti gli atti necessari alla gestione dell'Associazione; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Art. 11 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 12 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria; il patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, legge n° 0662/96, dovrà essere devoluto comunque a favore di altra Associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra associati riguardanti il rapporto associativo nonché tra l'Associazione e/o suoi organi saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura.

Art. 14 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.